

**Zeitschrift:** Rivista militare della Svizzera italiana  
**Herausgeber:** Lugano : Amministrazione RMSI  
**Band:** 23 (1951)  
**Heft:** 1

**Artikel:** Il nuovo regolamento di amministrazione  
**Autor:** Pfaffhauser, Fabio  
**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-244040>

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 11.07.2025

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

nasti svizzeri (21,1% dei giovani esaminati e settimo posto fra i Cantoni della Svizzera). Inoltre la media raggiunta fu di punti 6,8 ciò che pone il Ticino al sesto posto fra i Cantoni: risultato oltremodo lusinghiero e che va ascritto al lavoro proficuo svolto nell'istruzione preparatoria, che sempre più si diffonde, ed a quello delle società di ginnastica e sportive, che hanno un non piccolo merito nella preparazione della nostra gioventù.

---

*Segnaliamo particolarmente ai Cdti. di Unità  
le pagine che seguono.*

## IL NUOVO REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE

*Ten. Qm. Fabio Pfaffhauser*

Il Regolamento d'amministrazione del 27 marzo 1884 restò in vigore dal 1. gennaio 1885 sino alla fine del 1949, cioè per una durata di 64 anni. Già prima della guerra mondiale del 1914 quel regolamento era considerato antiquato. Nel 1911 venne presentato un progetto per un nuovo Regolamento d'amministrazione, ma lo scoppio della guerra mondiale ne impedì l'entrata in vigore. L'amministrazione dell'esercito durante il servizio attivo dal 1914 al 1918 fu quindi regolata dalle vecchie disposizioni del 1885.

Dopo il servizio attivo del 1914/18 il progetto del 1911 non poté più essere preso in considerazione. E' però ugualmente interessante indicare alcuni dati del progetto del 1911:

La razione giornaliera (art. 29) comprendeva unicamente:

- 700 gr. di pane
- 320 gr. di carne
- 150 gr. di legumi secchi
- 40 gr. di grasso
- 20 gr. di sale
- 3 dl. di latte
- 20 gr. di caffè

L'art. 33 prevedeva per il periodo di guerra 5 dl. di vino o 10 cl. di acquavite.

La bonificazione per la razione di legumi era di 25 centesimi per uomo e per giorno (attualmente da fr. 0.85 a 1.—), l'indennità di sussistenza di fr. 1.20 (oggi fr. 2.50) e il supplemento di sussistenza di fr. 2.60 (oggi fr. 5.25 - 6.25).

Alla fine della guerra del 1914/18 venne elaborato un secondo progetto dall'allora commissario di guerra in capo Col. Zuber. Questo progetto fu presentato nel 1926 per essere adottato quale nuovo regolamento. Non venne però accolto dalle autorità superiori per motivi di risparmio dato che non si volevano fare troppe concessioni all'amministrazione militare e ai Comuni. E' interessante qui indicare la situazione dei Comuni riguardo gli accantonamenti: a loro carico erano le spese derivanti dall'alloggio degli ufficiali degli Stati Maggiori. Gli ufficiali

incorporati nelle unità dovevano pagare personalmente il prezzo delle camere. Il progetto del regolamento d'amministrazione del 1926 prevedeva (art. 219) per tutti gli ufficiali un'indennità di fr. 1.— per letto e per notte; fr. 0.50 per i sottufficiali (foriere in su), per gli ammalati e feriti. Queste indennità sarebbero state più che giuste, specialmente se si paragonano con quelle del nuovo RA. Non bisogna dimenticare che in quell'epoca tutte le spese militari erano considerate superflue e simili indennità apparivano quindi esagerate.

Sino al 1939, sempre per motivi di risparmio, non fu intrapreso alcun tentativo per rimodernare il vecchio Regolamento d'amministrazione, di modo che allo scoppio della seconda guerra mondiale il Regolamento d'amministrazione del 1885 costituiva ancora l'unica base per l'amministrazione dell'esercito.

Durante il servizio attivo molti capitoli del vecchio regolamento furono, in virtù dei pieni poteri del Consiglio federale, annullati e sostituiti da nuovi.

Alla fine del servizio attivo il Consiglio federale dette l'ordine al nuovo commissario di guerra in capo di preparare un nuovo regolamento di amministrazione per l'esercito. Questo incarico fu impartito nel mese di dicembre del 1945; il nuovo regolamento avrebbe dovuto essere presentato alle Camere nel mese di luglio del 1946 ed entrare in vigore all'inizio del 1947. Troppo breve era però l'intervallo che trascorreva dal momento del ricevuto incarico all'entrata in vigore. Non bisogna difatti dimenticare tutte le istanze interessate al nuovo regolamento d'amministrazione (la Direzione dell'amministrazione militare, i servizi del Dipartimento militare federale, l'amministrazione federale delle finanze, il controllo federale delle finanze, le Autorità cantonali, i Comuni, le autorità dell'economia privata, la società degli albergatori, la società svizzera degli ufficiali d'amministrazione, la società dei forieri, ecc.), con le quali si dovettero effettuare delle trattative, studiare e discutere i desideri e le proposte inoltrate; i preparativi richiesero quindi un periodo di tempo superiore a quello previsto. In seguito si cercò un nuovo modo di presentare il progetto all'Assemblea federale, al Consiglio federale e al Dipartimento militare federale per non cadere nell'errore commesso nel 1911 e nel 1926 quando venne inclusa nel progetto, oltre alle prescrizioni generali e fondamentali, tutta una serie di disposizioni particolareggiate. Il Consiglio federale era questa volta dell'avviso che le disposizioni di dettaglio, i regolamenti d'esecuzione, le prescrizioni sulle indennità e simili non avrebbero dovuto essere comprese nel progetto di legge da presentare all'Assemblea federale, ma sarebbero state trattate unicamente dal Consiglio federale o dal Dipartimento militare.

Per questo motivo furono elaborati i seguenti progetti:

- un decreto dell'Assemblea federale che regola i rapporti giuridici tra Confederazione, Cantoni, Comuni, privati e militari ed elenca i principi generali dell'amministrazione,
- un decreto del Consiglio federale che determina le prescrizioni amministrative invariabili,
- un'ordinanza del Dipartimento militare federale concernente il regolamento d'esecuzione.

Questa, in breve, l'elaborazione del nuovo Regolamento d'amministrazione per l'esercito svizzero entrato in vigore il 1. gennaio 1950.

\* \* \*

Per quanto cencerne il contenuto del RA cercherò di menzionare e commentare unicamente le prescrizioni e le disposizioni che dovrebbero interessare i comandanti e gli ufficiali di truppa.

Il nuovo RA si divide in due parti: il vero e proprio regolamento comprendente le disposizioni giuridiche e l'appendice con tutti i dati contabili.

Nel capitolo I.: **Contabilità e organi amministrativi di controllo**, gli articoli 5 e 6 interessano i comandanti. In questi articoli troviamo infatti un trapasso della responsabilità dal comandante al contabile. Il comandante non è più responsabile della contabilità come sinora, ma ne sorveglia unicamente la tenuta. Inoltre i comandanti devono accertarsi che i commissari di guerra, gli ufficiali del commissariato ed i Qm. effettuino regolarmente le revisioni. Questi controlli (vedi art. 9) devono essere fatti una volta nei servizi di breve durata e, in quelli di più lunga durata, almeno una volta al mese.

L'articolo 6 indica chiaramente chi è il contabile, mentre nell'articolo 10 sono elencati i verificatori.

Nel capitolo II.: **Tenuta dei conti**, sono importanti le prescrizioni dell'art. 15 concernenti la firma; quelle degli articoli 23 a 25 sulla cassa di servizio e degli articoli 45 a 52 sulla cassa d'unità.

Anche riguardo la firma vi è una modifica. Il comandante certifica l'esattezza dei documenti fondamentali (controlli, stazionamento ed effettivo), mentre degli altri documenti prende unicamente visione. Il comandante firma dunque mediante la clausola: Certifico l'esattezza; oppure semplicemente: Visto.

Il contabile firma nello stesso modo tutte le altre pezze per le quali egli è responsabile. Spetta ai capiservizio certificare l'esattezza dei conti riguardanti la loro specialità.

La cassa di servizio è tenuta, come sinora, in uno speciale libro di cassa e nel conto generale.

Art. 45: La **cassa d'unità** sostituisce la cassa dell'ordinario. Sulla abolizione della cassa dell'ordinario si è già scritto e parlato molto. Appena si seppe dell'abolizione della cassa dell'ordinario si pensò che la Confederazione avesse l'intenzione di ritirare tutti gli importi delle stesse. Ciò però non corrispose a verità e col 1. gennaio 1950 tutti i saldi delle casse dell'ordinario alimentarono la nuova cassa d'unità. Molti comandanti si domandarono con quali mezzi avrebbero potuto finanziare, in avvenire, le spese derivanti dall'attività fuori servizio.

La cassa d'unità è alimentata da un contributo della Confederazione, indicato alla cifra 1 dell'appendice (oltre a ciò: indennità per spese d'ufficio, donazioni, ricavi dalla vendita di cascami di cucina, ecc.). Il contributo della Confederazione ammonta a centesimi 8 per uomo e per giorno durante i corsi di ripetizione. Quindi una Cp. di 100 uomini bonifica alla cassa d'unità di fr. 160.— per CR (una SR di 500 uomini, fr. 1200.—).

La Cassa dell'ordinario fu abolita per il fatto che d'ora innanzi per i viveri forniti dal CCG non sarà più stesa una fattura. Inoltre, essendo a carico della Cassa di Servizio il computo delle razioni di legumi, con questo sistema si ha la certezza che i mezzi destinati alla sussistenza saranno usati esclusivamente a detto scopo; difatti nessuno avrà interesse a fare dei risparmi a spese della sussistenza dell'uomo. Devo aggiungere che sinora qua e là furono fatti troppi risparmi a favore di altre spese o per scopi di riserva e ciò, in generale, sotto l'ordine dei rispettivi comandanti.

Importante e nuova è pure la disposizione dell'art. 49: eccettuata la cassa dell'unità e la cassa di soccorso, le unità non possono tenerne altre.

L'articolo 51 contiene le prescrizioni concernenti la custodia dei libri di cassa, come pure il deposito dei fondi su libretti di risparmio.

Il capitolo III concernente l'**anticipazione di fondi e i pagamenti** è nuovo. Il nuovo sistema dell'anticipazione dei fondi dovrebbe interessare specialmente i comandanti di truppa, poichè, in avvenire, essi saranno in certo qual modo i datori di denaro.

Con le regole in vigore sino alla fine del 1949 i comandanti di truppa ricevevano il primo anticipo dal CCG senza previa richiesta. Gli ulteriori anticipi dovevano essere richiesti alcuni giorni in precedenza. Durante il servizio attivo il denaro era girato sul conto chèques postale che ogni truppa possedeva. Alla fine del servizio attivo tutti i conti chèques postali, sia quelli degli Stati maggiori sia quelli delle truppe, furono aboliti. Gli anticipi vennero in seguito versati ai comandanti di truppa per il tramite delle succursali della Banca Nazionale svizzera. La nuova introduzione dei conti chèques postali per gli Stati maggiori e le unità fu rifiutata dall'amministrazione delle PTT per il fatto che ciò apporterebbe un onere troppo elevato a carico degli uffici chèques. Troppo lungo sarebbe il considerare i motivi del rifiuto dell'amministrazione delle PTT (aumento del personale, tenuta dei conti, ecc.).

L'articolo 53 del nuovo regolamento precisa che le anticipazioni di fondi saranno rimosse, mediante mandati di anticipazioni, presso banche e uffici postali indicati in uno speciale elenco (Appendice art. 61). Con questo sistema tutte le richieste e le lettere di anticipo per il tramite della Banca Nazionale vengono eliminate. Il CCG invia i mandati per le anticipazioni ai comandanti di tutte le scuole e corsi. I mandati per anticipazione possono essere usati per il ritiro di denaro in contanti per un importo massimo di fr. 50.000.—.

I mandati di anticipazione sono emessi dai comandanti. I comandanti delle unità d'armata, delle brigate e dei reggimenti possono incaricare il loro commissario di guerra o Qm. di Rgt., qualora questi non eserciti le funzioni di contabile, di emettere i mandati (art. 54). Il ritiro dei

fondi deve essere fatto dal contabile. Egli deve essere munito di una tessera di legittimazione, con fotografia, in uniforme. Questa tessera viene rilasciata dal CCG. Il mandato di anticipazione deve essere firmato da colui che lo emette (Cdt.). Il contabile consegnerà i quattro esemplari all'ufficio di pagamento, presenta la tessera e rilascia, allo sportello, quietanza per l'importo ricevuto. Un esemplare con il timbro e la firma dell'ufficio di pagamento sarà riconsegnato al contabile, il quale lo allegnerà al conto generale quale pezza d'entrata.

I comandanti che emettono essi stessi i mandati per le anticipazioni faranno il necessario affinché:

- 1) i mandati per le anticipazioni siano tenuti in luogo sicuro;
- 2) nessun mandato per anticipazione sia firmato in bianco;
- 3) al momento della visione del conto generale si accertino che i mandati emessi durante il periodo di soldo appaiano all'entrata.

Per una eventuale ordinazione supplementare di mandati di anticipazione si deve usare il bollettino di comanda inserito in ogni libretto. Al licenziamento il libretto dei mandati di anticipazione deve essere ritornato al CCG, con invio raccomandato. In caso di eventuale smarrimento di mandati si deve avvisare immediatamente il CCG.

Per ciò che concerne il pagamento dei fornitori furono effettuate importanti modifiche.

Ho parlato più sopra dell'abolizione dei conti chèques postali delle truppe. Ora si è però trovato il sistema di permettere ugualmente agli Stati Maggiori e alle truppe di effettuare i pagamenti mediante bollette di versamento e ciò usufruendo del conto chèque postale dell'amministrazione federale delle finanze. Il conto chèque postale III 520 prende quindi il posto dei singoli conti chèques postali. Spetta al contabile di compilare le bollette di versamento. Il comandante prende visione della distinta di queste bollette. Il totale delle fatture pagate mediante chèque postale sarà iscritto in una speciale colonna del conto generale.

Il capitolo V. (pagina 29) concerne gli **inventari**: le relative disposizioni sono previste unicamente per il servizio attivo. Esistono tre tipi d'inventario:

- Inventario I: per gli oggetti acquistati a carico della cassa di servizio e appartenenti alla Confederazione;
- Inventario II: per gli oggetti d'inventario acquistati a carico della cassa dell'unità e che appartengono alla truppa; e
- Inventario III: per le installazioni negli accantonamenti e nelle stalle.



## **SOLDO.**

Pochi mutamenti furono effettuati in questo campo.

Supplemento di soldo: è versato unicamente per i servizi prestati fuori del corso di ripetizione, al fine di conseguire un grado superiore.

Mutazioni: articolo 115 e seguenti. Nel caso di promozione (art. 117) il soldo del nuovo grado è versato a partire dalla data del brevetto. Sinora i militi promossi ricevevano il soldo del loro nuovo grado dal giorno che seguiva quello della promozione. Il brevetto di data anteriore non dava diritto al soldo del nuovo grado per i giorni che decorrevano dalla data del brevetto a quello della promozione. (Promozione dei suff. durante i CR. Promozione degli ufficiali, suff. e forieri nelle relative scuole).

## **SUSSISTENZA.**

L'articolo 134 del regolamento di servizio dispone che in ogni unità si tiene un ordinario comune per i sottufficiali e soldati. Per principio gli ufficiali dovrebbero partecipare all'ordinario della truppa.

L'articolo 136 del regolamento di amministrazione dice:

Il militare riceve la sussistenza in natura oppure in denaro. La sussistenza in natura costituisce la regola. Non si fa alcuna differenza tra Uff., suff. e soldati.

Sulla sussistenza degli ufficiali tratterò più avanti.

L'articolo 137 indica la razione giornaliera. Nuova è la quantità di pane che sarà d'ora innanzi di gr. 500 (1885 = 750 gr.; 1911 = 700 gr.; 1926 = 550 gr.; 1950 = 500 gr.). Sinora la razione di pane era di 375 gr.; i comandanti avevano la possibilità di aumentare detta razione a 500 gr. in caso di necessità.

Nuova è pure l'introduzione nella razione giornaliera di una razione di gr. 40 di confettura e di 10 gr. di burro.

L'esperienza ci ha dimostrato che la colazione consistente unicamente di caffè e latte o cioccolata e pane non è sufficiente per superare l'intervallo che passa dalla colazione al pranzo (circa 6-7 ore). Il dr. Jung, libero docente e fisiologo dell'alimentazione afferma che la colazione dovrebbe avere un minimo di 1200 calorie (4300 calorie per giorno). Con caffè e latte e pane non si può però raggiungere questo minimo. Difatti 4 dl. di latte e 250 gr. di pane danno 850 calorie, sufficienti a « tenere » per 2-3 ore. Con l'aggiunta di 30 gr. di cacao il grado di saturazione aumenta di 100 calorie. Con l'aggiunta di burro o confettura o, se le finanze lo permettono, di entrambi o di formaggio si ottiene un valore di saturazione sufficiente sino a mezzogiorno.

La colazione deve quindi in avvenire essere arricchita con l'aggiunta di formaggio, confettura o burro.

I comandanti dovrebbero intervenire energicamente qualora dai piani di sussistenza si denoti che la colazione sia formata unicamente di caffè e latte o di cioccolata e pane.

Nell'interesse di variare la sussistenza i contabili hanno tutt'ora la possibilità di bonificare in denaro, 3 volte per periodo di soldo, le razioni di pane, carne e formaggio. Con le vecchie prescrizioni ciò era possibile unicamente per le razioni di carne e formaggio.

Tratterò ora in succinto la questione della **sussistenza intermedia**ria.

La sussistenza da ripartire durante i lavori duri e la sostituzione dei pasti principali mediante la sussistenza intermedia non attirò sufficientemente l'attenzione degli organi incaricati della sussistenza.

Se la colazione deve essere distribuita presto sarebbe raccomandabile di dare una sussistenza intermedia per la mattinata. In questo caso si dovrebbe prevedere una colazione semplice. Una parte del formaggio e del pane con del tè caldo con l'aggiunta del 10% di zucchero costituirebbe una sussistenza intermedia ideale.

Le marce di 20 - 30 km. con un pacchettaggio di 25 kg. e le marce superiori ai 50 km. senza pacchettaggio devono essere considerate come prestazioni dure. Pane, frutta secca, formaggio, lardo, salsicce, carne in scatola, ovomaltina militare, e tè con zucchero sono specialmente adatti per la costituzione di una sussistenza intermedia. In generale però questi cibi, adatti a questa specie di sussistenza, sono abbastanza costosi.

Il credito destinato all'acquisto della razione di legumi varia da fr. 0.85 a fr. 1.— a seconda dell'altitudine dove sono installate le cucine. Questo credito è aumentato di 10 centesimi da gennaio a fine maggio.

Una grande importanza deve essere data all'elaborazione e al preciso conteggio dei piani di sussistenza. Il medico di truppa dovrebbe interessarsi maggiormente all'alimentazione della truppa.

L'articolo 138 prevede uno speciale aumento della razione giornaliera per le truppe che prestano servizio in montagna. In occasione di lavori di costruzione e di fortificazioni, di servizi particolarmente duri o in tempo di freddo e di pioggia persistenti il CCG può concedere un supplemento di sussistenza. I comandanti devono presentare le domande debitamente motivate prima dell'entrata in servizio.

Come abbiamo visto, i mezzi messi a disposizione della truppa per la sussistenza sono notevolmente aumentati. Con questi mezzi dovrebbe quindi essere possibile dare alla truppa una buona e variata « galba ». Già molto fu fatto durante il servizio attivo del 1939-1945 riguardo l'alimentazione dell'esercito e ciò grazie ai piani di sussistenza dei forieri e alla



saporita preparazione dei cibi da parte dei capi-cucina (il merito di ciò è dovuto alla buona preparazione ricevuta nelle scuole di sussistenza).

### **Sussistenza degli ufficiali.**

L'articolo 152 ripete ancora chiaramente che la sussistenza è preparata collettivamente. In cosa consiste quindi la sussistenza degli ufficiali? Già da molti anni si tenta di risolvere questa scabrosa questione.

Alla fine del servizio attivo si cercò di trovare una soluzione fattibile (esperimenti furono fatti a Bière e a Kloten con cantine private, della Confederazione, ecc).

Importante è il punto di vista dei giovani ufficiali. Il giovane ufficiale desidera infatti una sussistenza semplice e a buon prezzo. Gli ufficiali più anziani trovavano o trovano che per essi la sussistenza della truppa è insufficiente.

Il CCG è dell'opinione che, se la sussistenza della truppa non è ritenuta bastevole per gli ufficiali, è pure da considerare insufficiente per la truppa. Si fece quindi un passo avanti migliorando la sussistenza della truppa mediante:

- miglioramento della colazione (aggiunta di formaggio, burro o marmellata),
- aumento della razione di pane,
- maggior variazione dei piani di sussistenza mediante la possibilità di bonificare in denaro le razioni di pane, carne e formaggio non consumate.

Si arrivò quindi alla seguente soluzione:

- a) di massima gli ufficiali devono prender parte all'ordinario della truppa. Ciò è possibile per tutti gli ufficiali incorporati nelle unità. La sussistenza della truppa può in questo caso essere migliorata per gli ufficiali (sarà steso conto speciale).  
L'indennità di sussistenza non verrà versata (neppure la domenica).
- b) Gli Stati maggiori sono autorizzati a tenere un ordinario degli ufficiali (mensa) con contabilità speciale (art. 158). Ciò è possibile per gli Stati maggiori delle unità d'armata o per gli Stati maggiori di reggimento.  
Il personale di cucina è preso nella truppa. Le spese d'uso, d'illuminazione e di riscaldamento sono a carico della cassa di servizio. Le derrate occorrenti saranno ritirate dalla truppa e alla stessa pagate.  
In questo caso l'indennità di sussistenza è versata direttamente nella contabilità. Gli ufficiali pagano inoltre il prezzo di pensione convenuto.
- c) Ai piccoli Stati maggiori, che non possono essere messi in sussistenza presso la truppa, si verserà l'indennità di sussistenza più il supplemento di pensione di fr. 4.— e potranno mangiare negli alberghi. Per mangiare

negli alberghi bisogna ottenere il permesso del comandante d'unità d'armata o del capo d'arma competente. Attualmente però questa prescrizione è, per diversi motivi, annullata.

d) Sussistenza alla cantina:

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| indennità di sussistenza     | Fr. 2.50 |
| + supplemento di sussistenza | Fr. 2.—  |

Solo fra qualche tempo potremo dire se la soluzione prevista sarà stata efficacemente applicabile.

Con questa regolamentazione il Dipartimento militare federale ottenne:

- a) o la sussistenza in natura è possibile: in tal caso gli ufficiali non dovrebbero sopportare spese eccessive (per soddisfare i giovani ufficiali);
- b) o la sussistenza in natura non è possibile e in questo caso l'ufficiale riceve un importo in denaro col quale farà fronte alle spese derivanti (indennità di sussistenza più supplemento di pensione).

L'articolo 147 tratta della **razione di riserva**.

Essa comprende:

|                         |         |                        |
|-------------------------|---------|------------------------|
| 1 pacco di biscotti     | 200 gr. | } come precedentemente |
| 1 conserva di carne     | 200 gr. |                        |
| 2 conserve di minestra  | 120 gr. |                        |
| 1 conserva di colazione | 65 gr.  |                        |

Inoltre:

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| 1 conserva di formaggio | } nuovo |
| 50 gr. di zucchero      |         |
| 5 gr. di tè             |         |

(1850 calorie)

L'articolo 147 contiene inoltre la frase:

« La razione di riserva può essere completata o sostituita da alimenti in forma compressa ».

Dato che in avvenire le truppe combatteranno senza sacco, la nostra razione di riserva è troppo voluminosa e troppo pesante per essere portata nelle tasche o nel sacco a pane dell'uomo. Secondo le disposizioni si dovrebbe consegnare al milite, prima che parta per combattere, due razioni di riserva oltre alla sussistenza giornaliera (a ciò va aggiunta: munizione, granate a mano, moschetto o pistola mitragliatrice, ecc).

Il CCG effettua tutt'ora degli esperimenti per ottenere una razione di riserva piccola, leggera e concentrata, la quale possa essere trasportata

facilmente dal combattente. La composizione della razione di riserva concentrata è la seguente:

|                  |   |               |
|------------------|---|---------------|
| cacao            | } |               |
| zucchero         |   |               |
| burro di cacao   |   | peso: 320 gr. |
| polvere di latte |   | grasso: 28.7% |
| farina d'avena   |   | calorie: 1730 |
| lecitina         |   |               |
| vaniglia         |   |               |

Imballaggio: carta speciale con rivestimento di paraffina.

Questa razione di riserva resiste al caldo e al freddo e non provoca sete.

Dato che le nostre possibilità non permettono una forte e costante produzione (specialmente in tempo di guerra) dobbiamo formare attualmente delle rilevanti riserve. Per evitare deteriorazioni questi prodotti dovranno essere consumati entro i termini di garanzia; per questo motivo essa sarà adoperata quale sussistenza intermediaia. Prove vennero già fatte e saranno continuate nelle scuole e nei corsi.

L'attuale razione di riserva dovrebbe essere collocata sul treno e i viveri che la compongono dovrebbero essere considerati come viveri di riserva, usati solo in caso d'impossibilità di rifornimento. In questo modo la dotazione in sussistenza della truppa aumenta di una razione. Difatti:

- 1 razione di riserva (la nuova) sull'uomo (event. 2)
- 1 razione di riserva (la vecchia) sul treno,
- 1 razione sull'uomo e sulla cucina (razione del giorno),
- 1 razione sul treno di rifornimento.

Totale 4 razioni; sinora non ne possedevamo che tre. Oltre a ciò due razioni si trovano presso il gruppo di sussistenza. In caso di bisogno l'uomo potrebbe essere dotato di un numero maggiore di razioni di riserva.

#### Sussistenza in denaro.

Gli articoli 164 - 169 trattano la sussistenza in denaro e cioè:

|                                                                          |                                               |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| indennità di sussistenza                                                 | fr. 2.50                                      |
| supplemento di pensione                                                  | fr. 2.— a fr. 4.—                             |
| supplemento per viaggi di servizio                                       | (Uff. 1.25/2.50/2.50)<br>(Suff. 1.25/2.—/2.—) |
| e supplemento speciale per gli autisti dei comandanti e d'unità d'armata | fr. 6.—                                       |
| (Totale: fr. 2.50 + 5.25 + 6.—)                                          |                                               |

L'articolo 165 elenca i casi in cui è possibile versare l'indennità di sussistenza. Degno di nota è il fatto che i comandanti, salvo in casi ecce-

zionali, non hanno più alcuna possibilità di decidere sul versamento dell'indennità di sussistenza e sulla sussistenza negli alberghi.

Riguardo la sussistenza dei cavalli e dei muli ci si è attenuti al vecchio ordinamento.

Gli articoli 207 - 209 regolano la sussistenza fornita dai Comuni. Queste disposizioni sono applicabili unicamente in caso di servizio attivo o in caso di guerra.

## ALLOGGIO.

Le modifiche del capitolo alloggio traggono la loro origine dal servizio attivo. Nuova è pure la regolamentazione dell'alloggio degli ufficiali.

All'inizio di questo mio articolo indicai come era risolta dal vecchio regolamento d'amministrazione questa questione, e cioè:

Il CCG, nel progetto del 1926, versava un'indennità di fr. 1.— per ufficiale e per notte.

Queste indennità furono modificate durante il servizio attivo dal Consiglio federale. Sinora si faceva però ancora la distinzione tra camere a uno o più letti e tra camere con o senza acqua corrente come pure tra camere appartenenti a privati o ad alberghi. In un certo tempo si fece pure la distinzione tra gli alloggi in zona urbana o in campagna. Le indennità variavano tra 0.75 e fr. 2.20.

In occasione dell'elaborazione del nuovo Regolamento d'amministrazione la società degli albergatori non tardò ad inoltrare le proprie pretese. Gli albergatori non avevano alcuna intenzione di arrendersi e pretesero i prezzi minimi della relativa categoria d'albergo. Ciò avrebbe causato un'indennità di circa 5 - 6 fr. per ufficiale e per notte. L'unica concessione degli alberghi fu il ribasso del 20% sui prezzi minimi.

Ci si attenne quindi alla seguente regolamentazione (che appare però assai complicata):

Di massima gli ufficiali alloggiano in camere.

Per principio l'obbligo del Comune di fornire le camere per l'alloggio degli ufficiali sussiste (articolo 227 e 238). Le indennità spettanti al Comune sono di fr. 2.80 se si tratta di camere d'albergo e di fr. 2.— presso privati.

Se i Comuni non possono fornire un numero di camere sufficienti, si deve predisporre affinché gli ufficiali siano alloggiati in accantonamenti speciali con letti, materassi e pagliericci. Se il Comune fornisce camere d'albergo o di locande, ne assume le spese supplementari derivanti dalla differenza tra le indennità versate dalla Confederazione e il prezzo delle camere d'albergo. Se gli ufficiali preferiscono, con il consenso del co-

mandante, alloggiare in camere d'albergo spetta a loro sopportare la eventuale differenza di prezzo.

Con questa soluzione si è potuto far fronte alle pretese degli albergatori.

Questa soluzione è praticamente risolta nella seguente maniera:

- 1) l'incaricato della ricognizione (Qm. o foriere) annuncia al Comune il numero degli ufficiali, le camere e i letti necessari;
- 2) se il Comune possiede un numero sufficiente di camere presso privati tutto è in ordine. Se questo numero non è raggiunto spetta al Comune di trattare con gli alberghi e le locande del luogo.

Gli alberghi richiederanno, come detto più sopra, il prezzo minimo con una riduzione del 20%.

Chi deve quindi sopportare la differenza tra fr. 2.80 e il prezzo richiesto? Si distinguono tre casi:

- a) gli alberghi rinunciano alle loro pretese,
- b) la differenza è presa a carico del Comune.
- c) gli ufficiali versano la differenza.

Qualora non è possibile una delle suddette soluzioni si dovranno installare degli accantonamenti con i letti. Questo sistema obbliga i comandanti e i contabili a trattare con i Comuni anche se il numero delle camere necessarie è ridotto.

## **VIAGGI E TRASPORTI**

In questo capitolo l'unica novità degna di nota è espressa negli articoli 275 e 276 e concerne il diritto ad un buono di trasporto durante la scuola reclute. Ogni ufficiale, sottufficiale e recluta ha diritto, durante la scuola reclute, ad un buono di trasporto per un viaggio di congedo a destinazione del suo domicilio o di quello dei suoi genitori. Detto buono può essere rilasciato in ogni momento della scuola reclute.

## **SERVIZIO SANITARIO.**

E' necessario ricordare che tutti i conti dei medici e dentisti delle piazze d'armi, dei medici civili, come pure i conti per medicinali, radiografie, occhiali per il tiro non sono più pagati dalla truppa. Il medico di truppa certifica l'esattezza dei conti e li trasmette al Servizio sanitario, per controllo e pagamento.

L'unica disposizione degna di nota del capitolo **CAVALLI E MULI DI SERVIZIO** è la seguente:

il contabile paga l'indennità di nolo unicamente per i cavalli forniti dagli ufficiali-stessi. L'indennità di nolo dei cavalli noleggiati sarà pagata, come in servizio attivo, dal CCG.

Mi permetto attirare l'attenzione dei comandanti sul No. 5 del capitolo **AUTOVEICOLI** concernente l'uso di autoveicoli privati, non stimati, per i bisogni di servizio.

L'autorizzazione per l'uso di detti veicoli è data, nel servizio d'istruzione, dal comandante di reggimento per un massimo di tre giorni; per 4 a 8 giorni dal Capo dello Stato Maggiore Generale. Le relative indennità sono indicate nell'appendice, cifra 45, per le motociclette e le autovetture, mentre per gli autocarri si fa capo all'articolo 291 del Regolamento d'amministrazione.

Inoltre faccio osservare che, conformemente all'articolo 471:

il noleggio di biciclette per i corsi di ripetizione è permesso unicamente con l'autorizzazione dell'intendenza del materiale di guerra, e ciò quando non è possibile la consegna di biciclette d'ordinanza.

Le prescrizioni concernenti le forniture e prestazioni degli arsenali, la munizione, gli esplosivi, inneschi e olio per lanciafiamme, bersagli e materiale delle piazze di tiro non hanno subito modificazione alcuna.

Il capitolo **PERSONALE CIVILE** è stato fortemente ridotto.

## **REGOLAMENTI E FORNITURE PER UFFICI.**

Le unità che non posseggono macchine per scrivere nel loro materiale di corpo, possono procurarsene una, gratuitamente, per la durata del servizio, all'Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale (art. 508).

## **DANNI ALLE COLTURE E ALLA PROPRIETA'.**

L'articolo 533 raccomanda ai comandanti di evitare inutili danni.

L'articolo 534 elenca ancora tutto ciò che non è permesso. (Ciò che è permesso non è però indicato in nessun luogo).

Il regolamento d'amministrazione contiene poi diverse disposizioni riguardanti la **PROCEDURA AMMINISTRATIVA MILITARE**.

Queste sono dunque le prescrizioni contenute nel nuovo Regolamento d'amministrazione vallevole dal 1. gennaio 1950 e che dovrebbe essere a conoscenza di tutti i comandanti.



L'APPENDICE al Regolamento d'amministrazione, come già detto all'inizio, contiene tutte le cifre usate nella contabilità.

Prima di terminare questo mio articolo desidererei trattare ancora succintamente il **sistema contabile militare**.

Negli ultimi anni si è richiesto sempre maggiormente un adattamento della contabilità militare a quella commerciale. Dato che la contabilità commerciale e quella militare abbracciano due campi prettamente diversi è impossibile che queste due contabilità abbiano una forma uguale.

Il commerciante difatti tende ad ottenere dalla sua contabilità l'immagine della massima produttività della sua impresa; il contabile della truppa invece dimostra unicamente sino a qual punto ha utilizzato i crediti concessigli per la sussistenza degli uomini e degli animali, per l'alloggio e per il soldo. La definizione di contabilità commerciale è difatti:

L'arte di tenere i conti in modo tale che sia possibile determinare, a epoche fisse, lo stato della fortuna e il risultato (utile) realizzato durante un periodo contabile (esercizio contabile).

Se tentiamo, invece, di definire la contabilità usata nel nostro esercito, possiamo dire che:

è un sistema di controlli nei quali tutti i beni messi a disposizione del milite per essere usati o consumati devono essere l'oggetto di scritture contabili.

E' errato però credere che il sistema contabile dell'esercito non appartenga alla contabilità vera e propria. Certamente sarete d'accordo che una contabilità commerciale è più semplice di una industriale. Se mi si chiede ora di classificare la contabilità militare (visto che esiste), sono costretto di porla ai primissimi gradini della scala contabile, poichè non può essere comparata nè a quella industriale nè a quella commerciale, per il fatto che essa si riduce a un libro cassa (conto generale), dunque la cosa più semplice di una contabilità a partita doppia.

Durante la revisione del Regolamento d'amministrazione si dovette studiare una serie di progetti, i quali pretendevano una completa modifica del sistema contabile militare. Tutti gli interessati dovettero riconoscere che il vecchio sistema appariva complicato e alquanto malpratico; le modifiche della contabilità non causarono però un vero rivoluzionamento del sistema, ma adattarono unicamente le prescrizioni alle attuali necessità. Molto si discusse sulla questione riguardante il mantenimento dell'autonomia contabile dell'unità o la centralizzazione della contabilità nel quadro del Bat. Il nuovo regolamento decise però di mantenere il vecchio punto di vista (art. 11).

Gennaio 1951.